



COMUNE DI CAPACCIO

- Provincia di Salerno -

Settore V – Polizia Locale

Ordinanza n°124 del 08/07/2010

Oggetto: MODIFICA ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO SU PIAZZA TEMPONE.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso

Che con deliberazione di Giunta Comunale n°292 del 24/06/2010, in Capaccio Capoluogo si ampliava il periodo di istituzione della Zona a Traffico Limitato su Piazza Tempone nei pressi dei giardini pubblici;

Che con ordinanza n°90/2010, detta Zona a Traffico Limitato veniva istituita solo il sabato e i giorni festivi;

Considerato

Che durante la stagione estiva, in particolare nei mesi di luglio ed agosto, i giardini pubblici di Capaccio Capoluogo, sono meta di numerosi turisti e residenti che vi si recano per godersi il riposo e la tranquillità del posto, nonché ammirare le bellezze naturali che offre il panorama;

Che tale affluenza può compromettere la libera circolazione veicolare e pedonale, su Piazza Tempone, nei pressi dei giardini pubblici;

Che tale affluenza, in particolare nelle ore serali e nei giorni festivi, costituisce pregiudizio alla libera circolazione veicolare e pedonale.

Ritenuto opportuno di dover adottare i dovuti provvedimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al mantenimento dell'ordine pubblico, con l'istituzione in tutti i giorni, di una Zona a Traffico Limitato sulla tratta stradale di Piazza Tempone.

Vista la Delibera della G.C. nr.292 del 24/06/2010;

Vista la nota prot. gen. n°30345 con la quale il sig. Sindaco chiede l'istituzione giornaliera della Z.t.L.;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo nr. 285/1992;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni innanzi esposte, con decorrenza immediata e fino al 31/10/2010, in Capaccio Capoluogo, sulla tratta stradale di Piazza Tempone, a partire dall'intersezione con via Costabile Carducci (SP.13), in avanti fino all'altezza di via Vittorio Emanuele, l'istituzione di una **Zona a Traffico Limitato** disciplinata con i seguenti orari:


- **GIORNI FERIALI** - dalle ore **21,00** fino alle ore **06,00** del giorno successivo;
- **GIORNI FESTIVI** - dalle ore **09,00** fino alle ore **06,00** del giorno successivo;

Sono esonerati dall'osservanza del divieto di circolazione all'interno di detta area, auto e motoveicoli dei residenti, limitatamente al raggiungimento dei propri cortili o autorimesse, con esclusione della sosta, i veicoli a servizio delle persone invalide, i veicoli della Società addetta alla pulizia della strada e alla rimozione dei R.S.U., polizia, ambulanze e vigili del fuoco (solo in servizio di emergenza).

La presente Ordinanza sarà Portata a conoscenza della cittadinanza mediante apposizione in loco d'idonea segnaletica stradale a cura del personale preposto a tale servizio.

Gli Ufficiali e gli agenti della forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Dall'entrata in vigore di detta ordinanza, sono revocate tutte le precedenti provvedimenti incompatibili con la presente.



Il Responsabile del V Settore
Cap. Antonio Rinaldi